



COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

25048 EDOLO (BS) Largo Mazzini n. 1 – Tel. 0364/773011 Fax 0364/71162

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

CAPITOLATO SPECIALE
 PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
 DI LUDOTECA COMUNALE E SERVIZI CORRELATI
 1 OTTOBRE 2017 - 31 AGOSTO 2018

ART.1	OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE	PAG.2
ART.2	DURATA DELLA CONCESSIONE	PAG.2
ART.3	BENI, ATTREZZATURE E LOCALI	PAG.2
ART.4	PERSONALE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E INQUADRAMENTO	PAG.3
ART.5	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO	PAG.4
ART.6	OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE	PAG.6
ART.7	CONTROLLI DA PARTE DEL CONCEDENTE	PAG.7
ART.8	RECLAMI DA PARTE DEGLI UTENTI	PAG.7
ART.9	ASSICURAZIONI – DANNI A PERSONE O COSE	PAG.7
ART.10	GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA E CAUZIONE DEFINITIVA	PAG.8
ART.11	DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO	PAG.9
ART.12	CONSEGNA E RICONSEGNA DEI BENI, DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI	PAG.9
ART.13	PENALI – RISOLUZIONI DEL CONTRATTO – ESECUZIONE IN DANNO	PAG.9
ART.14	PREZZO IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO	PAG.10
ART.15	ELEZIONE DI DOMICILIO	PAG.10
ART.16	CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	PAG.11
ART.17	TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI	PAG.11
ART.18	FORO COMPETENTE	PAG.11
ART.19	DISPOSIZIONI FINALI	PAG.11
ART.20	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS.196/03	PAG.11

ART.1
OGGETTO E FINALITA' DELLA CONCESSIONE

- 1) Oggetto della concessione è la gestione del servizio di Ludoteca, nei locali di proprietà del Comune di Edolo.
- 2) Il servizio di Ludoteca in sinergia con la famiglia e con i servizi educativi e sociali, favorisce la crescita psico – fisica e l'acquisizione di abilità sul piano sia individuale sia di gruppo nei soggetti durante l'età evolutiva, in quanto attraverso l'esperienza ludica i bambini ed i ragazzi sperimentano e sviluppano capacità cognitive ed affettive, relazionali e comunicative, scoprendo i propri interessi e attitudini. Il servizio di ludoteca ha quali finalità di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico.
- 3) Il concessionario dovrà garantire il servizio di Ludoteca secondo i livelli minimi di prestazione e di qualità fissati dal concedente nel presente capitolato speciale.
- 4) Al concessionario per lo svolgimento del servizio vengono affidati in uso gratuito i locali ed i beni in esso presenti per l'esercizio dell'attività. Il concessionario potrà utilizzare i locali dati in gestione, oltre che per il servizio di Ludoteca, anche per altre attività, compatibili con la destinazione d'uso dei locali e con le finalità della concessione: attività/iniziativa rivolte al settore sociale – educativo - ricreativo minorile anche con progetti che coinvolgano altre fasce d'età (prioritariamente destinate ai residenti); tali attività non dovranno recare intralcio all'attività scolastica e non dovranno creare disturbo alla stessa. Le attività/iniziative aggiuntive andranno specificate nell'offerta tecnica da presentarsi in sede di gara e non dovranno in alcun modo interferire con i livelli minimi di prestazione e di qualità fissati dal concedente per il servizio di ludoteca con il presente atto. Le iniziative/attività aggiuntive non specificate in sede di gara e che il concessionario intende erogare nel corso della gestione andranno comunicate dal concessionario al concedente almeno 15 giorni prima della loro attivazione, con indicazione del costo a carico dell'utenza.
- 5) Il servizio di cui al presente capitolato viene reso in regime di concessione, ai sensi dell'art.164 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., con recupero diretto sull'utenza in base alle rette massime stabilite dal concedente, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nell'esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione del concessionario.
- 6) Il servizio in concessione presuppone la presentazione in sede di offerta di una relazione illustrativa dettagliata di gestione del servizio di ludoteca e delle ulteriori eventuali attività/iniziative proposte durante la durata contrattuale; oltre alla relazione illustrativa di gestione in sede di offerta tecnica andrà presentata ulteriore relazione come chiesta nella lettera di invito. Quanto specificato nelle relazioni a corredo dell'offerta presentate in sede di gara dovrà essere osservato e offerto agli utenti per l'intera durata della concessione.
- 7) Per gli aspetti normativi, organizzativi e pedagogici si dovrà far riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

ART.2
DURATA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione coprirà il periodo ottobre 2017 - agosto 2018. Alla scadenza il contratto s'intende risolto di diritto senza necessità di alcun disdetta delle parti.

ART.3
BENI, ATTREZZATURE E LOCALI

- 1) Il servizio oggetto della presente concessione verrà svolto presso i locali, di proprietà del Comune, siti al piano terra dello stabile adibito a scuola primaria, ubicata in Viale Derna.
- 2) I locali che il concessionario potrà utilizzare sono tre, la cui destinazione attuale è la seguente: laboratorio (destinato ad attività strutturate), stanza compiti, stanza gioco, per

una superficie complessiva di mq. 121,40 (incluso corridoio e servizi igienici). Sarà facoltà del concessionario destinare ed utilizzare i locali in maniera diversa secondo la propria programmazione. I beni mobili e le attrezzature che il concedente affida al concessionario sono: 3 armadi, 5 tavoli, 4 armadietti, 30 sedie per bambini adatte ad alunni della scuola primaria, 1 attaccapanni, giochi vari. I locali, i beni e le attrezzature vengono concessi nello stato di fatto in cui si trovano, senza che il concessionario possa eccepire difetti che riscontrasse od il loro particolare stato d'uso. Il concessionario si obbliga, a proprie spese, a completare l'arredo e le attrezzature ed i beni che risultassero necessari per la gestione del servizio.

- 3) Il concessionario è responsabile del buon uso, della conservazione e della custodia dei locali, degli arredi ed in genere dei beni dati in uso con la presente concessione e si impegna a restituirli nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
- 4) Il servizio di Ludoteca potrà essere attivato per un massimo di 25 bambini (presenti contestualmente nella Ludoteca, anche per gruppo).

ART.4

PERSONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E INQUADRAMENTO

- 1) Al concessionario compete la gestione giuridico/amministrativa degli operatori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio, nel rispetto della legislazione vigente in materia.
- 2) Il concessionario si impegna ad instaurare rapporti di lavoro atti ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per ogni fattispecie contrattuale, sia esso contratto a progetto o libero professionista o lavoratore dipendente o altro.
- 3) Il concessionario si impegna ad avvalersi di personale applicando per lo stesso le norme contrattuali e le condizioni remunerative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento; in ogni caso tutto il personale e gli operatori a qualsiasi titolo di cui si avvarrà il concessionario agiranno sotto diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso e il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità, anche in via di rivalsa, a causa del mancato, totale o parziale, rispetto delle norme retributive, assicurative, previdenziali a favore del lavoratore, prestatore d'opera o operatore utilizzato dal concessionario.
- 4) Il personale impiegato per il servizio di Ludoteca (secondo i livelli minimi di prestazione richiesti con il presente capitolato), dovrà essere:
 - un responsabile/coordinatore laureato in pedagogia, psicologia, scienze della formazione e dell'educazione e in scienze del servizio sociale, che svolge attività di coordinamento, per almeno 3 ore settimanali;
 - un educatore professionale, sempre presente dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (nei giorni di martedì, giovedì e venerdì), in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma regionale di Educatore Professionale, diploma universitario di Educatore Professionale o altro titolo equipollente riconosciuto dallo Stato o dalla Regione Lombardia, oppure possesso di diploma di Laurea in Scienza dell'educazione o scienze della Formazione con indirizzo in Educatore Professionale;
 - un assistente, sempre presente dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (nei giorni di martedì, giovedì e venerdì), in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - diploma quinquennale di scuola media superiore con attestato di corso di ludotecario e/o corso di assistente specialistica scolastica a minori, con esperienza lavorativa, almeno biennale, in servizi socio - educativi o di animazione o ricreativi in favore di minori;
 - diploma di maturità professionale per assistente in comunità infantili o diploma di maturità magistrale;
 - corso di formazione triennale in psicomotricità;
 - oppure titolo chiesto per l'Educatore Professionale (come sopra indicato);

- 5) Il concessionario potrà prevedere per la gestione del servizio della Ludoteca altre figure tecniche specializzate oltre a quelle sopra richieste.
- 6) Potranno essere utilizzati volontari e/o tirocinanti, nel rispetto delle vigenti normative in materia di assicurazione contro gli infortuni e la sicurezza del lavoro, che svolgano la loro attività ad integrazione e non in sostituzione del personale specificato al comma 4).
- 7) In ogni caso, in capo ai soggetti a qualsiasi titolo impiegati nel servizio dato in concessione dovrà essere prevista l'assenza di condanne penali o carichi pendenti.
- 8) Il concessionario dovrà inviare all'ente prima dell'inizio del servizio l'elenco degli operatori a qualsiasi titolo impiegati nel servizio, anche in caso di sostituzioni, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
- 9) I soggetti impiegati saranno obbligati:
 - a tenere un comportamento rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori;
 - ad attenersi alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale di concessione del servizio e di quanto contenuto nelle relazioni presentate a corredo dell'offerta;
 - ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo, di danno ecc. per i bambini ed a vigilare sugli stessi;
 - ad organizzare l'attività educativa quotidiana secondo le linee programmatiche specificate nel progetto presentato in sede di gara e secondo quanto definito nel presente capitolato speciale;
 - a garantire la riservatezza delle informazioni, fatti e circostanze di cui possano venire a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
- 10) Il concedente si riserva di segnalare al concessionario, per i provvedimenti che riterrà più opportuni, i nominativi dei soggetti nei confronti dei quali siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto nel presente capitolato.
- 11) Il concedente avrà la facoltà di chiedere al concessionario l'allontanamento degli operatori che durante il servizio abbiano dato motivo di reclamo, entro tre giorni dalla formale contestazione scritta. Il concessionario potrà, entro tale termine, produrre eventuali giustificazioni o controdeduzioni e dovrà, in caso di mancato accoglimento delle stesse, provvedere all'immediata sostituzione degli operatori ritenuti da parte dell'ente non idonei all'espletamento del servizio con altri operatori provvisti dei requisiti previsti dal presente capitolato.
- 12) Il concessionario dovrà provvedere alla nomina di un referente a cui il concedente potrà rivolgersi per ogni aspetto inerente la gestione del servizio dato in concessione; inoltre, dovrà essere fornito il recapito telefonico di un soggetto nominato dal concessionario sempre reperibile per l'eventuale accesso nei locali della Ludoteca qualora fosse necessario accedervi per interventi vari ed urgenti agli impianti.

ART.5
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

- 1) Il concessionario dovrà assicurare il servizio di Ludoteca secondo modalità, termini e condizioni/livelli minimi stabiliti dal presente capitolato speciale di gara, che vengono di seguito specificati ed a cui il concessionario dovrà attenersi:

a) DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari del servizio sono gli alunni della scuola primaria, prioritariamente residenti nel Comune di Edolo. Il servizio può essere attivato per un massimo di 25 bambini (presenti contestualmente nella Ludoteca); in caso di iscrizioni in numero superiore ai 25 posti disponibili dovrà essere stesa una graduatoria con priorità alle famiglie residenti;

Limitatamente alle mensilità in cui non viene effettuato il servizio completo la tariffa mensile verrà riparametrata in base all'effettivo svolgimento del servizio, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{tariffa mensile piena}}{\text{gg. totali del mese}} \times \text{giorni di effettivo svolgimento del servizio}$$

Tra le attività aggiuntive potrà essere previsto anche il servizio mensa per bambini e ragazzi che ne facciano richiesta ad un costo massimo a carico dell'utenza pari ad € 6,00 al pasto. Il servizio mensa dovrà essere organizzato a totale cura del concessionario che ne sosterrà anche tutte le spese e provvederà altresì a mettere a disposizione propri spazi adeguatamente idonei al servizio di mensa, a norma di legge. Tali locali dovranno essere situati nelle vicinanze (a distanza massima di 500 metri) del luogo ove ha sede la Ludoteca.

- 2) Durante gli orari di apertura della Ludoteca, martedì, giovedì e venerdì, dovrà essere organizzata e data la possibilità agli utenti di svolgere i compiti scolastici in autonomia ("spazio compiti").
- 3) Il concessionario dovrà provvedere a sostenere a proprio carico tutte le spese necessarie per la gestione in concessione del servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di gestione ordinaria, spese per materiali di consumo, spese di pulizia dei locali, spese di manutenzione ordinaria (riparazione impianti igienico – sanitari, riparazioni varie, ecc.).
- 4) Il concessionario dovrà trasmettere al concedente trimestralmente una relazione nella quale dovrà essere almeno specificato l'andamento del servizio, il numero delle giornate nelle quali non è stato effettuato il servizio ai sensi del precedente punto 1, lettera d, le attività svolte, gli obiettivi raggiunti, il numero degli utenti, la rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza ecc. sia per il servizio Ludoteca che per gli altri servizi e/o attività aggiuntive. La relazione riferita al trimestre coincidente con la fine dell'anno scolastico, dovrà, inoltre, indicare le entrate e le spese relative al servizio di Ludoteca dato in concessione.
- 5) Il concessionario deve informare l'utenza sui servizi offerti, orari di apertura, modalità di accesso, prestazioni erogate, ammontare delle tariffe, ecc.
- 6) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutta la normativa inerente la protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs.196/03 e s.m.i..
- 7) Prima dell'inizio dell'anno scolastico il concessionario dovrà predisporre la programmazione annuale da inoltrare al concedente, nella quale andranno calendarizzate anche le settimane di apertura (33 o superiori in relazione all'offerta presentata) pari a 368/380ca ore o superiori sempre in base all'offerta presentata. Lo stato di attuazione della programmazione annuale verrà verificata tramite la relazione trimestrale e/o anche attraverso eventuali controlli da parte del concedente.
- 8) E' posta ad esclusivo carico del concessionario l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e le derivanti responsabilità; il concessionario solleva il concedente da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente le previsioni contenute nel decreto citato e relative norme attuative.

ART.6

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

- 1) Competono al concedente:
 - a) la messa a disposizione dei locali e dei beni/attrezzature in esso presenti;
 - b) la manutenzione straordinaria dei locali;
 - c) le spese di energia elettrica e di riscaldamento;
 - d) il controllo sul regolare svolgimento del servizio ed il rispetto dell'esecuzione della concessione in conformità al presente capitolato e all'offerta presentata;

- e) la programmazione delle attività per il recupero delle giornate di cui all'art. 5 punto 1, lettera d);
- f) l'erogazione al concessionario del prezzo offerto in sede di gara.

ART.7
CONTROLLI DA PARTE DEL CONCEDEENTE

- 1) Il concedente si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli sul servizio dato in concessione, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, del rapporto con gli utenti e del buon andamento del servizio, oltre alla verifica del mantenimento dei requisiti certificati e/o dichiarati e/o offerti dal concessionario per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto.
- 2) L'ente potrà eseguire ogni forma di controllo in merito all'esatta esecuzione del servizio dato in concessione, nella forma che riterrà più opportuna anche tramite accesso diretto ai locali, richiesta di informazioni, ecc.
- 3) Il concessionario sarà tenuto a collaborare con l'ente accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione del servizio di Ludoteca.

ART.8
RECLAMI DA PARTE DEGLI UTENTI

- 1) Nell'ottica del miglioramento del servizio, per la gestione dei reclami, dovrà essere seguita la seguente procedura:
 - il reclamo effettuato da parte degli utenti al concessionario sarà inoltrato entro 3 giorni dal ricevimento al concedente a mezzo fax;
 - il concessionario dovrà rispondere al concedente entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo o in tempi più brevi in relazione al tipo di reclamo;
 - la risposta sarà tempestivamente trasmessa anche all'autore del reclamo da parte del concessionario.

ART.9
ASSICURAZIONI – DANNI A PERSONE O COSE

- 1) Il concessionario assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato in concessione, liberando a pari titolo il concedente. Il concessionario s'impegna ad adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, dei soggetti utilizzati nell'esecuzione del servizio, dei genitori ed in genere dei terzi, nonché tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- 2) Il concessionario si assume ogni responsabilità civile per danni e/o infortuni che, in relazione all'espletamento del servizio e delle attività svolte o per cause ad esso connesse, derivassero al concedente o a terzi, a cose o a persone, senza riserve o eccezioni.
- 3) A maggior garanzia, il concessionario è tenuto a contrarre e a presentare, prima dell'inizio del servizio, adeguate polizze assicurative con le seguenti caratteristiche:

3.1.) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

Per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), anche temporanei, derivante dall'espletamento del servizio; sono da considerarsi terzi anche gli utenti ed il concedente; detta polizza deve avere durata pari a quella della concessione.

La polizza deve prevedere almeno un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 2.000.000,00= per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore a euro 1.000.000,00= per R.C.O. per persona.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri

liquidati ai sensi di polizza, nei confronti del concedente e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo.

La polizza assicurativa non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del concessionario.

Copia integrale della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata al concedente, prima della stipulazione del contratto o prima dell'inizio del servizio; le quietanze relative agli anni successivi andranno prodotte al concedente alle relative scadenze.

3.2. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER MINORI

Il concessionario sarà tenuto ad attivare una polizza infortuni cumulativa per minori durante l'attività oggetto della concessione, con massimali non inferiori ai seguenti:

per persona - invalidità permanente	euro 75.000,00
per persona - caso di morte	euro 50.000,00
diaria di ricovero per persona	euro 30,00.

ART.10

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA E CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. a corredo dell'offerta è prestata garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione nella misura del 2% del prezzo stabilito dal concedente di euro 15.120,00 secondo quanto stabilito nella lettera di invito; detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per cause imputabili al concessionario ed è svincolata con la sottoscrizione del contratto.
- 2) Il concessionario aggiudicatario della gara dovrà costituire - oltre alla garanzia a corredo dell'offerta, costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16 – anche una cauzione definitiva con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, pari al 10% dell'importo offerto in sede di gara.
- 3) In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- 4) La garanzia è ridotta del 50% per le imprese alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (vedasi art. 93 del D.Lgs. 50/16).
- 5) La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali.
- 6) La cauzione definitiva verrà svincolata ad avvenuta definizione di tutte le pendenze tra il concedente e concessionario, sempre che al concedente non competa l'incameramento della cauzione medesima.
- 7) In ogni caso resta al concedente il pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il concedente dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.
- 8) Sul concessionario graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza della concessione, di reintegrare a proprie spese la cauzione definitiva di cui il concedente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto, entro il termine stabilito dal concedente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dal suo utilizzo totale o parziale.
- 9) La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento del servizio e l'acquisizione della garanzia a corredo dell'offerta.

ART.11

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1) Data la natura del servizio dato in concessione ed il particolare tipo di utenza a cui è indirizzato il concessionario è tenuto a svolgere in proprio il servizio dato in concessione, pertanto, è fatto divieto al concessionario di ricorrere ad ogni forma di subconcessione.
- 2) E', inoltre, fatto divieto al concessionario di cedere in tutto o in parte il contratto. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

ART.12

CONSEGNA E RICONSEGNA DEI BENI, DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI

- 1) La consegna dei beni, delle attrezzature e dei locali di proprietà del concedente avverrà previa redazione del verbale di consegna, in duplice copia, sottoscritto fra le parti. Con la firma del verbale il concessionario oltre che prendere in consegna i locali ed i beni oggetto della concessione, si assumerà anche l'obbligo incondizionato di provvedere a sue spese alla preparazione dei locali per l'avvio del servizio previsto dal mese di ottobre 2017; pertanto, dopo la consegna, il concessionario non potrà avanzare riserve di alcun genere sullo stato delle strutture di cui alla presente concessione.
- 2) Al termine della concessione o in caso di risoluzione anticipata, il concessionario dovrà riconsegnare i locali in buono stato di funzionamento e di pulizia; anche i beni e le altre attrezzature dovranno essere restituiti in buono stato di funzionamento e nelle medesime condizioni in cui furono consegnati, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. A tal fine verrà redatto apposito verbale di riconsegna, stilato con le stesse procedure di consegna, nel quale il concedente annoterà le eventuali deficienze di conservazione riscontrate ed imputabili al concessionario, che verrà invitato e sarà tenuto, a porvi rimedio entro il termine perentorio stabilito dal concedente, in mancanza, il concedente si avvarrà della cauzione.

ART.13

PENALI – RISOLUZIONI DEL CONTRATTO – ESECUZIONE IN DANNO

- 1) Il concessionario nell'esecuzione della concessione avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengano in qualsiasi modo all'attività oggetto del servizio dato in concessione, alle istruzioni che verranno impartite verbalmente o in forma scritta da parte del concedente per un buon andamento del servizio.
- 2) Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni normative e non escludendo il risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art.1382 del Codice Civile, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal presente capitolato, il concessionario sarà soggetto a penalità in tutti i casi in cui risulti inadempiente rispetto a qualunque normativa regoli il servizio ed, in particolare, a titolo meramente esemplificativo, quando:
 - non ottemperi alle prescrizioni impartite dal presente capitolato o alle clausole contrattuali o a quanto indicato nell'offerta presentata in sede di gara;
 - non adempia agli ordini impartiti dal concedente o ne ritardi l'esecuzione;
 - non rispetti gli orari, le giornate previste per l'effettuazione del servizio;
 - applichi tariffe maggiori di quelle stabilite dal concedente;
 - interrompa il servizio, senza giustificato motivo;
 - utilizzi operatori non idonei.
- 3) La misura delle penalità sarà stabilita dal concedente entro un minimo di euro 100,00= ad un massimo di euro 2.000,00=, secondo la gravità dell'inadempimento, previa contestazione dei fatti al concessionario con lettera raccomandata o a mezzo fax. Il concessionario potrà far pervenire scritti difensivi e/o richiedere di essere sentito dal concedente nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o entro il termine più breve assegnato dal concedente. Scaduto detto termine, ovvero dopo avere sentito il concessionario, il concedente laddove ritenga non fondate le giustificazioni fornite, ne darà comunicazione al concessionario, applicando la penale prevista.

- 4) L'importo della penale applicata se non versata dal concessionario, sarà prelevato dalla cauzione o in caso di insufficienza sarà detratto dal prezzo dovuto al concessionario.
- 5) Contemporaneamente alla contestazione dell'addebito, il concedente potrà diffidare, ai sensi e per gli effetti dell'art.1454 del Codice Civile, il concessionario ad adempiere e/o a porre fine all'inadempimento nei tempi da esso stabiliti.
- 6) Nel caso di reiterazione degli inadempimenti (almeno due) tali da interrompere il rapporto fiduciario con il concessionario o di inadempimenti ritenuti gravi a giudizio insindacabile del concedente si potrà procedere alla risoluzione del contratto con preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando la cauzione.
- 7) Anche nell'ipotesi di cui al precedente comma 6) il concessionario potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito dal concedente nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione o nel termine più breve assegnato.
- 8) La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto del concedente al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso per i fatti che ne hanno determinato la risoluzione.
- 9) Qualora il concessionario sia inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto e/o del capitolato speciale e/o di quanto offerto in sede di gara, il concedente avrà facoltà di ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi al concessionario, oppure rivalendosi sul prezzo dovuto al concessionario o sull'eventuale cauzione definitiva.
- 10) Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano derivare al concedente ed a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART.14

PREZZO IN FAVORE DEL CONCESSIONARIO

- 1) Il concedente riconosce per l'intera durata del contratto al concessionario, il prezzo come da offerta presentata dallo stesso in sede di gara (oltre IVA di legge), da corrispondere a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate dal concedente; oltre detto prezzo, il rischio di gestione è in capo al concessionario.
- 2) Spettano al concessionario i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per il servizio di Ludoteca nella misura massima determinata dal concedente.
- 3) Per le ulteriori attività/iniziative aggiuntive previste dal concessionario non ricomprese nel servizio dato in concessione come previsto nel presente capitolato speciale o costituenti l'offerta tecnica presentata in sede di gara e rilevanti ai fini del punteggio, il concessionario applicherà agli utenti "tariffe" determinate autonomamente.
- 4) Il prezzo in favore del concessionario sarà corrisposto in rate quadrimestrali dietro presentazione di regolare fattura. Il pagamento delle rate verrà effettuato previa presentazione da parte del concessionario della relazione trimestrale di cui all'art. 5, punto 4.
- 5) Il concedente condiziona i pagamenti al positivo riscontro della regolarità contributiva del concessionario certificata mediante il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

ART.15

ELEZIONE DI DOMICILIO

- 1) Il concessionario, per tutti gli effetti del contratto, elegge domicilio all'indirizzo indicato come propria sede legale in sede di offerta o, previo accordo con il concedente, presso altra sede, in appositi locali provvisti di telefono e di fax. Le comunicazioni e le notificazioni, ad ogni effetto legale, saranno fatte al numero di fax indicato in sede di offerta.

ART.16
CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

- 1) Il contratto di concessione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
- 2) Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di concessione, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico del concessionario.
- 3) Nel caso in cui il concessionario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipulazione del contratto o non si presenti nella data e nel luogo fissati per la stipulazione del contratto senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione nei termini assegnati, il concedente lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione, incamererà la garanzia a corredo dell'offerta e potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico del concessionario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal concedente.
- 4) Il concedente si riserva di dare avvio all'esecuzione del servizio con il concessionario, in via d'urgenza, anche se non ancora intervenuta la stipulazione del contratto.

ART.17
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 1) Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 136/10 e s.m.i., utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa oggetto dell'affidamento del servizio dato in concessione. A tal fine, il concessionario comunica al concedente, entro sette giorni dall'avvenuto affidamento o "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica":
 - gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l'indicazione del CIG relativo;
 - le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti).
- 2) Il concessionario dovrà indicare il CIG in ogni richiesta di pagamento.

ART.18
FORO COMPETENTE

- 1) Qualsiasi controversia tra le parti è demandata alla competenza del giudice ordinario. A tal fine sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART.19
DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il servizio oggetto della presente concessione è soggetto, oltre alle norme di cui al presente capitolato speciale, all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia ed al codice civile.
- 2) Il concessionario è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
- 3) Nulla potrà essere preteso dal concessionario per il rispetto di eventuali norme di cui al comma precedente. Troveranno, inoltre, applicazione tutte le disposizioni di cui alla lettera di invito.

ART.20
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS.196/03

- 1) I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/03 e s.m.i. per le finalità previste dal presente capitolato speciale di gara, per la procedura di gara e per lo svolgimento del successivo rapporto contrattuale; si precisa che il titolare del trattamento è il Comune di Edolo.

- 2) Il concessionario effettua il trattamento dei dati affidati per l'esecuzione del servizio in concessione attenendosi alle istruzioni impartite dal concedente e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e/o collaboratori, volontari l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo e sarà tenuto ad applicare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03 e s.m.i.).